COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (L. 9 gennaio 1989 n. 13).

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti e richiamati integralmente:

- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- L. 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 502 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

RENDE NOTO

Entro il 1° Marzo di ogni anno è possibile presentare la domanda per la concessione di contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*".

ART. 1 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono fare richiesta di contributo i cittadini residenti nel comune di Veglie:

- in condizione di invalidità, ovvero portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla mobilità accertata dalla competente ASL;

- residenti nell'immobile interessato dai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, qualora diverso dal richiedente;

- in possesso di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, qualora le modifiche interessino parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio). In assenza di autorizzazione, gli interventi potranno essere eseguiti come prescritto dall' art. 2, comma 2 della citata L. 13/89;

- **che non abbiano già effettuato o avviato l'esecuzione dei lavori**.

ART. 2 – INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Ai fini dell'ammissibilità delle richieste, sono previsti due distinti ambiti di intervento:

a) Accessibilità a "spazi esterni e parti comuni"

Si intende per "spazi esterni" l'insieme degli spazi esterni, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o degli edifici, ed in particolare quello interposto tra l'edificio o gli edifici e la viabilità, pubblica o ad uso pubblico.

Per "parti comuni" si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.

L'accessibilità a "spazi esterni e parti comuni" riguarda le aree condominiali esterne al fabbricato che sono di sua pertinenza (ad es. giardini, viali, parcheggi esterni, ecc.) e le altre parti comuni condominiali (ingresso e scala, ascensori, terrazzi, superfici di distribuzione per depositi e garage, ecc.).

b) Accessibilità all' "alloggio"

Riguarda gli ambienti dell'abitazione in cui risiede il disabile richiedente il contributo (bagni, camere, corridoi, balconi, ecc.) e delle sue pertinenze (garage, depositi, ecc.).
In maniera più dettagliata, ma non esaustiva, gli interventi possono essere:

- Installazione di ascensori o montascale;
- Realizzazione o adeguamento di rampe;
- Adeguamento dei servizi igienici;
- Allargamento delle porte;
- Eliminazione di gradini o soglie;
- Automazione degli accessi;
- Adeguamento dei percorsi interni;
- Installazione di servoscala o sollevatori mobili;
- Interventi sulle aree esterne (giardini, vialetti, cortili);
- Installazione di videocitofoni e campanelli accessibili.

c) Altri interventi ammissibili

Modifiche impiantistiche per domotica e controllo remoto, quali a titolo esemplificativo:

- apertura porte, luci, tapparelle via app o telecomando;
- Installazione di corrimano e maniglioni di sicurezza.
- Sistemi di segnalazione sonora o visiva nei vani scala o ascensori;
- Interventi di segnaletica accessibile (tattile, braille, visiva) all'interno di edifici privati a uso collettivo.

Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. la funzione di accesso all'immobile o la funzione di visitabilità dell'alloggio). Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta, verrà computato in base alla spesa complessiva. Si sottolinea che anche laddove di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di disabilità, è ammissibile un'unica domanda in quanto uno solo è il contributo concesso relativamente alle spese sostenute. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.:installazione ascensore; B. funzione di visibilità es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo. Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Per lavori riguardanti l'installazione di piattaforme elevatrici per disabili e per l'installazione/adeguamento di ascensori si rimanda alla guida predisposta dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.

ART. 3 - ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio Politiche Sociali, in collaborazione con l'Ufficio "Edilizia Privata, Patrimonio, Manutenzione", effettuerà un accertamento preventivo, anche mediante apposito sopralluogo, per verificare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e l'esistenza delle barriere architettoniche da eliminare.

Il fabbisogno sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 9, co. 2, della L. 13/89, come di seguito specificato:

- in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino ad € 2.582,28;
- per costi da € 2.582,29 ad € 12.911,41 il contributo è aumentato del 25% della quota parte di spesa effettivamente sostenuta superiore a € 2.582,28. Esempio: per una spesa di € 10.000 il contributo è pari ad € 2.582,28 più il 25 % di 7.417,72, e quindi € 4.436,72.
- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,68 il contributo è aumentato di un ulteriore 5 % per la quota parte eccedente € 12.911,42. Esempio: per una spesa di € 30.000 il contributo è pari ad € 2.582,28 + il 25 % di Euro 10.329,14 + il 5 % di € 17.088,58 (€

30.000 – 12.911,42), e quindi € 2.582,28 + 2.582,29 + 854,43, per un contributo totale di € 6.019,00.

RT. 4 – GRADUATORIA

I cittadini che hanno diritto al contributo verranno inseriti in una graduatoria approvata con atto dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio.

Le somme erogate saranno parametrate alle risorse finanziarie effettivamente assegnate al Comune di Veglie dalla Regione Puglia. Ai sensi dell'art. 10, co. 4, della L. n. 13/1989 "*nell'ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno[…] sarà data precedenza alle domande presentate dai richiedenti riconosciuti "invalidi totali con difficoltà di deambulazione[…] e in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande*".

Le istanze presentate negli anni precedenti non ancora soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi e vengono inserite in graduatoria tenendo conto dell'ordine cronologico con precedenza per le domande presentate da persone con disabilità riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti ASL.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro il 1° Marzo di ogni anno, la persona interessata o l'eventuale tutore, curatore o amministratore di sostegno deve presentare domanda in bollo compilando gli allegati al presente Avviso, mediante invio telematico all'indirizzo PEC protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it oppure a mani presso l'Ufficio protocollo dell'Ente sito in Via Salice.

La Domanda dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello allegato al presente Avviso "*Allegato A –"Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*", corredato dalla Dichiarazione Sostitutiva da compilare utilizzando l'*Allegato B – "Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*".

La domanda di contributo e le successive comunicazioni devono essere firmate direttamente dalla persona con disabilità o dal suo tutore o da chi ne esercita la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile. Solo nel caso in cui il soggetto che sosterrà la spesa e a cui verrà erogato il contributo sia diverso dal disabile interessato, la domanda di contributo e le successive comunicazioni dovranno essere firmate, oltre che dal disabile o dal suo tutore o da chi ne esercita la potestà, anche dal soggetto che sosterrà la spesa e a cui verrà erogato il contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pensa di esclusione, i seguenti documenti:

1. Copia della carta di identità e codice fiscale del richiedente in corso di validità o di chi ne esercita la potestà o la tutela;
2. Copia documentazione attestante il riconoscimento della tutela e/o la potestà e/o dell'amministrazione di sostegno;
3. Certificazione medica e certificazione ASL/INPS attestante l'invalidità e le patologie (difficoltà di deambulazione/cecità…..) e/o la condizione di disabile invalido totale con difficoltà di deambulazione;

4. Autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, qualora diverso dal richiedente;
5. Autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, qualora le modifiche interessino parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio). In assenza di autorizzazione, gli interventi potranno essere eseguiti come prescritto dall' art. 2, comma 2 della citata L. 13/89;
6. Preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta di contributo sottoscritto dalle ditte che effettueranno gli interventi;
7. copia del titolo abilitativo, ove necessario ai sensi del D.P.R. 380/2001, salvo che trattasi di opere previste dall'art. 6, co. 1, lett. b), dello stesso D.P.R. 308/2001;

È richiesta, inoltre, una dichiarazione sostitutiva relativa alla conformità edilizia dell'intervento e all'esistenza di altri presupposti di carattere tecnico e amministrativo (l'*Allegato B – "Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*").

Il preventivo deve indicare chiaramente l'importo complessivo del solo macchinario, comprensivo di IVA agevolata al 4%, e, se è prevista l'applicazione di particolari agevolazioni che comportano la riduzione della spesa per l'acquirente, queste devono essere chiaramente indicate nel preventivo.

ART. 6 – PRIMO SOPRALLUOGO TECNICO

Successivamente alla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Politiche Sociali, verificata la completezza della documentazione allegata alla richiesta e la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, procede a richiedere all'Ufficio "Edilizia Privata, Patrimonio, Manutenzione" un primo sopralluogo tecnico per l'accertamento dell'inesistenza dell'opera e del mancato inizio dei lavori alla data della domanda di contributo.
È fatta salva la facoltà degli Uffici di richiedere chiarimenti e/o integrazioni. Nel caso in cui i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti non venissero forniti nei termini indicati o di impossibilità ad effettuare il sopralluogo e/o parere negativo, si provvederà a rigettare la domanda.

ART. 7 – COMUNICAZIONE FINE LAVORI E SECONDO SOPRALLUOGO TECNICO

Terminati i lavori, la persona interessata o l'eventuale tutore, curatore o amministratore di sostegno dovranno presentare mediante invio telematico all'indirizzo PEC protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it oppure a mani presso l'Ufficio protocollo dell'Ente sito in Via Salice, la Comunicazione di fine lavori (*Allegato C – Comunicazione fine lavori*) e la relativa autodichiarazione (*Allegato D – Autodichiarazione fine lavori*).
Acquisita la sopra detta documentazione, l'Ufficio Politiche Sociali richiederà un secondo sopralluogo all'Ufficio "Edilizia Privata, Patrimonio, Manutenzione" per accertare l'effettiva realizzazione delle opere, in conformità alle indicazioni contenute nella domanda di contributo.
La documentazione da allegare alla comunicazione di ultimazione lavori è la seguente:

1. fatture quietanzate con intestazione al soggetto onerato della spesa, descrizione analitica delle opere realizzate e indirizzo completo dell'immobile ove le opere sono state eseguite;
2. dichiarazione di successione, o testamento, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*in caso di decesso della persona con disabilità*);
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, di nuovo amministratore pro-tempore (*in caso di sostituzione durante la realizzazione dei lavori*);
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 attestante la realizzazione e la conformità delle opere realizzate, rispondenti alla richiesta di contributo.

Alla dichiarazione attestante la realizzazione e la conformità delle opere realizzate, rispondenti alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata, a seconda dei casi per le seguenti tipologie di intervento, la documentazione di seguito indicata:

- SERVOSCALA O MONTASCALE: a
  - attestazione di conformità CE rilasciata dalla ditta costruttrice dell'impianto ai sensi del DPR 162/99 coordinato dal DPR 214/2010 e direttive europee 95/16/CE e 2006/42/CE;
  - Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati;
- PIATTAFORMA ELEVATRICE o ASCENSORE:
  - Attestazione conformità CE rilasciata dalla ditta costruttrice dell'impianto ai sensi del DPR 162/99 coordinato dal DPR 214/2010 e direttive europee 95/16/CE e 2006/42/CE;
  - Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati;
- OPERE EDILI/CIVILI IVI COMPRESI IMPIANTI ELETTRICI/TECNOLOGICI
  - Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 degli impianti realizzati;
  - Certificato di agibilità a seguito dei lavori (laddove richiesto per legge).

È fatta salva la facoltà dell'Ufficio di richiedere chiarimenti e integrazioni. Nel caso in cui i chiarimenti e le integrazioni richiesti non venissero forniti nei termini indicati o di impossibilità ad effettuare il sopralluogo e/o parere negativo, si provvederà a rigettare la domanda.

L'esito positivo del secondo sopralluogo è subordinato alla esecuzione delle opere nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art. 3 della Legge 13/89, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, salvo deroga autorizzata e in conformità a quanto indicato nella domanda.

L'Ufficio Politiche Sociali, a seguito dell'esito del secondo sopralluogo eseguito dall'Ufficio preposto, procede alla erogazione del contributo a coloro che sono stati ammessi a finanziamento.

L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare verifiche volte ad accertare la veridicità e la correttezza delle informazioni trasmesse e di richiedere, in qualunque momento,

documentazione integrativa relativa ai requisiti ed alle condizioni dichiarati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 45/2000.

ART. 8 - SANZIONI

1. La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e della dichiarazione sostitutiva attestante la realizzazione dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente, comporta il diniego del contributo.

2. Se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche viene attuato prima della comunicazione al richiedente dell'esito del sopralluogo, ciò comporta il rigetto della istanza.

3. Qualora intervenga il decesso del richiedente, sarà possibile liquidare il contributo agli eredi del *de cuius* (nell'ipotesi di coincidenza tra soggetto richiedente e soggetto onerato della spesa), ovvero al soggetto onerato della spesa, purché: l'esecuzione dei lavori sia successiva alla comunicazione di ammissibilità della domanda ed antecedente al decesso; vi sia l'esito positivo del sopralluogo da parte dell'Ufficio Patrimonio, Edilizia privata e Urbanistica, anche se successivo al decesso.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto conseguentemente.

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultano conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso; allo stesso modo la revoca è disposta in caso di mancato rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie riscontrate dall'Ufficio Patrimonio, Edilizia privata e Urbanistica.

6. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

ART. 9 - INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale e/o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Settore "Affari Generali e Segreteria" del Comune di Veglie, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti, pubblici o privati, nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell'Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al

procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare il Settore in precedenza indicato o rivolgere la richiesta al Protocollo del Comune protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it) o al suo Responsabile della Protezione dei Dati (privacy.comuni@liquidlaw.it). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati consultare l'informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale.

Per ulteriori informazioni
Dott.ssa Cinzia MARGARITO
Indirizzo e-mail: cinzia.margarito@comune.veglie.le.it
Tel. +39 0832 1770210

Dott.ssa Angela Del Giudice
Indirizzo e-mail: angela.delgiudice@comune.veglie.le.it
Tel. +39 0832 1770225

Per informazioni Tecniche e per fissare appuntamento per lo svolgimento del sopralluogo Settore "Edilizia Privata, Patrimonio, Manutenzione"
Ing. Mauro MANCA
Indirizzo e-mail: mauro.manca@comune.veglie.le.it
Tel. +39 0832 1770250

La Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO